

ALLEGATI TECNICI

Ci è sembrato utile allegare alla relazione generale, qualche testo normativo di interesse concreto e le definizioni contenute nella normativa in vigore:

La Legge 336/98 (Allegato A); le norme del codice della strada (Allegato B).

Sono stati aggiunti anche alcuni disegni sui dimensionamenti raccolti da vari testi che hanno affrontato il problema, tenendo però conto che spesso l'argomento si sviluppa sul concetto di pista ciclabile (in un contesto urbano) mentre il nostro lavoro si è sviluppato prevalentemente in ambito extraurbano, decisamente nel territorio agricolo (Allegato C).

Si è riprodotto la segnaletica comunemente usata relativa ai percorsi ciclabili che può essere divisa in due tipologie: a) segnaletica stradale; b) segnaletica informativa (Allegato D).

Si riporta infine, sulla scorta di esperienze già maturate in altri contesti, ma sperimentate anche in loco alcune note sugli aspetti giuridici d'uso dei sedimi e bozze di schemi di convenzione tra Enti e tra Enti e Privato (Allegato E).

Allegato A: Legge Quadro

Parlamento Italiano

Legge 19 ottobre 1998, n. 366

Norme per il finanziamento della mobilità' ciclistica

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 1998

Art. 1.

1. La presente legge detta norme finalizzate alla valorizzazione ed allo sviluppo della mobilità ciclistica.

Art. 2.

1. Alle regioni é affidato il compito di redigere i piani regionali di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono a redigere il piano sulla base dei progetti presentati dai comuni, limitatamente alla viabilità comunale, e dalle province, con riguardo alla viabilità provinciale e al collegamento fra centri appartenenti a diversi comuni. I progetti sono predisposti nel quadro di programmi pluriennali elaborati dai predetti enti, che pongono come priorità i collegamenti con gli edifici scolastici, con le aree verdi, con le aree destinate ai servizi, con le strutture socio-sanitarie, con la rete di trasporto pubblico, con gli uffici pubblici e con le aree di diporto e turistiche.

2. Le regioni approvano i piani di cui al comma 1, contestualmente disponendo in merito alla ripartizione tra gli enti locali delle risorse del fondo di cui all'articolo 3.

Art. 3.

1. Presso il Ministero dei trasporti e della navigazione é costituito un fondo per il finanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica.

Art. 4.

1. Ogni anno, entro il 31 marzo, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, acquisito preventivamente il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Dipartimento per le aree urbane, approva la ripartizione della quota annuale del fondo di cui all'articolo 3 tra le regioni. La ripartizione é effettuata:

a) sulla base dei piani regionali di riparto per la mobilità ciclistica di cui all'articolo 2 approvati;

b) in proporzione ai fondi stanziati autonomamente da ogni singola regione per le finalità di cui alla presente legge;

c) sulla base di quanto impegnato nell'esercizio finanziario precedente.

2. Il Ministero dei lavori pubblici ed il Dipartimento per le aree urbane concorrono con proprie risorse al finanziamento del fondo di cui all'articolo 3.

Art. 5.

1. Gli enti locali e le loro associazioni realizzano gli interventi previsti dalla presente legge direttamente o in concorso con altri soggetti pubblici o privati.

Art. 6.

1. Gli interventi, finalizzati al conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, possono essere i seguenti:

- a)* realizzazione di reti di piste ciclabili e ciclopedonali; di ponti e sottopassi ciclabili; di dotazioni infrastrutturali utili alla sicurezza del traffico ciclistico negli incroci con il traffico motorizzato;
- b)* costruzione e dotazione di parcheggi attrezzati, liberi e custoditi, e di centri di noleggio riservati alle biciclette;
- c)* messa in opera di segnaletica luminosa, verticale e orizzontale, specializzata per il traffico ciclistico;
- d)* predisposizione di strutture mobili e di infrastrutture atte a realizzare l'intermodalità tra biciclette e mezzi di trasporto pubblico;
- e)* redazione di cartografia specializzata; posa in opera di cartelli segnaletici degli itinerari ciclabili; attivazione presso gli enti preposti al turismo di servizi di informazione per cicloturisti;
- f)* realizzazione di conferenze, attività culturali ed iniziative educative atte a promuovere la conversione dal trasporto motorizzato a quello ciclistico;
- g)* progettazione e realizzazione di itinerari ciclabili turistici e delle infrastrutture ad essi connesse; a tal fine i progetti possono essere inseriti nei programmi elaborati ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2080/93, n. 2081/93, n. 2082/93, n. 2083/93, n. 2084/93 e n. 2085/93, del Consiglio, del 20 luglio 1993, al fine di accedere al cofinanziamento dei fondi strutturali stanziati dall'Unione europea;
- h)* realizzazione di intese con le Ferrovie dello Stato SpA al fine di promuovere l'intermodalità tra la bicicletta e il treno, in particolare con la dislocazione di parcheggi per biciclette nelle aree di pertinenza delle stazioni ferroviarie e la promozione del trasporto della bicicletta al seguito;
- i)* realizzazione di intese con le aziende di trasporto pubblico o in concessione per l'integrazione fra detto trasporto e l'uso della bicicletta, nonché predisposizione di strutture per il trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici;
- l)* ogni ulteriore intervento finalizzato allo sviluppo ed alla sicurezza del traffico ciclistico.

Art. 7.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, é emanato un regolamento con il quale sono definite le caratteristiche tecniche delle piste ciclabili.

Art. 8.

1. L'area di sedime delle ferrovie dismesse o in disuso é utilizzata prioritariamente per la realizzazione di piste ciclabili. Alle regioni é demandato il compito di individuare i tracciati ferroviari utilizzabili a tal fine e di programmare la realizzazione di itinerari ciclabili ad uso turistico seguendo i tracciati medesimi.

2. Gli argini dei fiumi e dei torrenti possono essere utilizzati, fatto salvo il rispetto della normativa vigente, per la realizzazione di piste ciclabili.

Art. 9.

1. L'approvazione da parte dei consigli comunali dei progetti di cui all'articolo 2 costituisce, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, variante agli strumenti urbanistici vigenti e la procedura si completa in sede comunale.

2. Al fine di acquisire gli atti di intesa, i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni e le approvazioni prescritti per i progetti degli interventi di cui all'articolo 6, può essere convocata un'apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, cui partecipano tutti gli enti tenuti ad esprimersi sui progetti stessi.

3. Ove l'attuazione degli interventi richieda l'azione integrata e coordinata dell'Ente nazionale per le strade, delle province, dei comuni e delle Ferrovie dello Stato SpA, può essere promossa la conclusione di appositi accordi di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 10.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, è inserito il seguente:

"4- *bis*. Le strade di nuova costruzione classificate ai sensi delle lettere *C, D, E* ed *F* del comma 2 dell'articolo 2 devono avere, per l'intero sviluppo, una pista ciclabile adiacente purché realizzata in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, è inserito il seguente:

"2- *bis*. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purché realizzati in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza".

3. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente: "I proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 sono devoluti alle finalità di cui al comma 2, nonché al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento e al miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza e, in misura non inferiore al 20 per cento dei proventi stessi, alla realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica".

4. Il comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

" 1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della circolazione, nonché per promuovere ed incentivare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, i Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri dell'interno, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente, avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, di società sportive ciclistiche nonché di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale e della promozione ciclistica individuati con decreto del Ministro dei

lavori pubblici, predispongono appositi programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei principi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento all'uso della bicicletta, e delle regole di comportamento degli utenti".

5. I programmi di cui all'articolo 230, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dai piani di cui all'articolo 2 sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 5 miliardi per l'anno 1998 e di lire 6 miliardi per l'anno 1999, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o di altre operazioni finanziarie che le regioni sono autorizzate ad effettuare nei limiti della quota a ciascuna assegnata.

2. I limiti di impegno di cui al comma 1 costituiscono la dotazione del fondo di cui all'articolo 3.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 5 miliardi per il 1998 e a lire 11 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



RETE PROVINCIALE
DELLE CICLOVIE

PROVINCIA DI CREMONA
ASSESSORATO AL TERRITORIO
C.so V. Emanuele - Cremona - 0372.4061

NORME

○ CODICE DELLA STRADA (D.L. 285/92)

art. 3, punto 17

CORSIA RISERVATA: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli.

art. 3, punto 39

PISTA CICLABILE: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.

art. 38, commi 6 e 8

La collocazione della segnaletica stradale risponde a criteri di uniformità sul territorio nazionale, fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici nel rispetto della normativa comunitaria ed internazionale vigente.

E' vietato apporre su un segnale di qualsiasi gruppo, nonchè sul retro dello stesso e sul suo sostegno, tutto ciò che non è previsto dal regolamento.

art. 40, comma 11

In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che hanno iniziato l'attraversamento; analogo comportamento devono tenere i conducenti dei veicoli nei confronti dei ciclisti in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili.

art. 41, comma 6

Le luci alterne semaforiche per velocipedi sono a forma di bicicletta con sfondo nero; i colori sono rosso, giallo, e verde; il significato è identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente ai velocipedi provenienti da una pista ciclabile.

art. 41, comma 9

Durante il periodo di accensione della luce verde, i veicoli possono procedere verso tutte le direzioni consentite dalla segnaletica verticale ed orizzontale; i conducenti devono dare sempre la precedenza ai pedoni ed ai ciclisti ai quali sia data contemporaneamente via libera;

art. 41, commi 13, 14, 15

Nel caso in cui la lanterna semaforica pedonale o quella per i velocipedi risulti spenta o presenti indicazioni anomale, il pedone o il ciclista ha l'obbligo di usare particolare prudenza anche in relazione alla possibilità che verso altre direzioni siano accese luci che consentano il passaggio ai veicoli che interferiscono con la sua traiettoria di attraversamento.

Durante il periodo di accensione delle luci verde, giallo, o rosso a forma di bicicletta, i ciclisti devono tenere lo stesso comportamento dei veicoli nel caso di lanterne semaforiche veicolari normali di cui ai commi 9, 10 e 11.

In assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i ciclisti sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento dei pedoni.

art. 45, comma 1

Sono vietati la fabbricazione e l'impiego di segnaletica non prevista o non conforme a quella stabilita dal presente codice, dal regolamento o dai decreti o da direttive ministeriali, nonchè la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto.

art. 145, comma 8

Negli sbocchi su strada di sentieri, tratturi, mulattiere e piste ciclabili è fatto obbligo al conducente di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada. L'obbligo sussiste anche se le caratteristiche di dette vie variano nell'immediata prossimità dello sbocco sulla strada.

art. 158, comma 1

La fermata e la sosta sono vietate:

..... g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonchè sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime.

art. 182 (circolazione dei velocipedi)

..... I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono



RETE PROVINCIALE
DELLE CICLOVIE

PROVINCIA DI CREMONA
ASSESSORATO AL TERRITORIO
C.so V. Emanuele - Cremona - 0372.4061

NORME

○ REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE del Codice Della Strada (D.P.R. 495/92)

art. 77, comma 1

I segnali stradali verticali da apporre sulle strade per segnalare agli utenti un pericolo, una prescrizione o una indicazione, ai sensi dell'art. 39 del Codice, devono avere, nella parte anteriore visibile dagli utenti, forma, dimensioni, colori e caratteristiche conformi alle norme del presente regolamento e alle relative figure e tabelle allegate che ne fanno parte integrante.

art. 77, comma 3

..... per i velocipedi ed i pedoni può farsi ricorso a specifica segnaletica purchè integrata o integrabile con quella diretta ai conducenti dei veicoli a motore.

art. 77, comma 5

E' vietato l'uso di segnali diversi da quelli previsti nel presente regolamento, salvo quanto esplicitamente consentito negli articoli successivi, ovvero autorizzato dal Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

art. 80, comma 3

I segnali di formato piccolo o ridotto si possono impiegare solo allorchè le condizioni di impianto limitano materialmente l'impiego di segnali di formato normale.

art. 81, comma 13

I segnali possono essere installati in versione mobile e con carattere temporaneo per comprovati motivi operativi o per situazioni ambientali di emergenza e di traffico, nonchè nell'ambito di cantieri stradali o su attrezzature di lavoro fisse o mobili.

art. 82, comma 5

Ogni sostegno, ad eccezione delle strutture complesse e di quelle portanti lanterne semaforiche, deve portare di norma un solo segnale. Quando è necessario segnalare più pericoli o prescrizioni nello stesso luogo, è tollerato l'abbinamento di due segnali del medesimo formato sullo stesso sostegno.

art. 84, comma 7

In caso di abbinamento di un segnale di pericolo con un segnale di prescrizione sullo stesso sostegno, il primo deve essere sempre al di sopra del secondo.

art. 88, commi 3 e 4

Il segnale **ATTRAVERSAMENTO CICLABILE** (fig. II.14) deve essere usato per presegnalare un passaggio di velocipedi, contraddistinto dagli appositi segni sulla carreggiata, nelle strade extra urbane ed in quelle urbane con limite di velocità superiore a quello stabilito dall'art. 142, comma 1, del Codice.

Il segnale di cui ai commi 2 e 3 può essere usato nelle altre strade dei centri abitati solo quando le condizioni del traffico ne consigliano l'impiego per motivi di sicurezza.

art. 105, comma 5

Ai segnali di precedenza di cui al comma 1, classe I, lettere a) e b), possono essere abbinati, sullo stesso sostegno, i segnali di direzione obbligatoria che vanno sempre posti al di sotto dei primi.

art. 122, comma 9

b) il segnale **PISTA CICLABILE** (fig. II.90) che deve essere posto all'inizio di una pista, di una corsia o di un itinerario riservato alla circolazione dei velocipedi, deve essere ripetuto dopo ogni interruzione o dopo le intersezioni.

c) il segnale **PISTA CICLABILE CONTIGUA AL MARCIAPIEDE** (fig. II.92/a) e **PERCORSO PEDONALE E CICLABILE** (fig. II.92/b) che deve essere posto all'inizio di un percorso riservato ai pedoni e alla circolazione dei velocipedi, deve essere ripetuto dopo ogni interruzione o dopo le intersezioni.

art. 122, comma 10

La fine dell'obbligo dei segnali di cui al comma 9 deve essere indicata con analogo segnale barrato obliquamente da una fascia rossa (figg. II.91, II.93/a, II.93/b).



NORME

art. 135, comma 15

Il segnale di **ATTRAVERSAMENTO CICLABILE** (fig. II.324) localizza un attraversamento della carreggiata da parte di una pista ciclabile, contraddistinta da apposita segnaletica orizzontale. Sulle strade extraurbane e sulle strade urbane di scorrimento deve essere preceduto dal segnale triangolare di pericolo di cui alla fig. II.14.

Il segnale può essere impiegato in versione con illuminazione propria, e in tal caso ne è consigliata la combinazione con apposite sorgenti di luce, per l'illuminazione concentrata sulla segnaletica orizzontale. Può essere installato a doppia faccia, ai due lati della carreggiata ovvero al di sopra della stessa. E' sempre disposto in corrispondenza dell'attraversamento.

art. 137, comma 2

I segnali orizzontali sono usati da soli, con autonomo valore prescrittivo quando non siano previsti specifici segnali, ovvero per integrare altri segnali.

art. 137, comma 6

Nessun altro segnale è consentito sulle carreggiate stradali all'infuori di quelli previsti dalle presenti norme.

art. 140, comma 7

Le piste ciclabili, qualora non protette da elementi di elevazione sulla pavimentazione, sono separate dalle corsie di marcia mediante due strisce continue affiancate: una bianca di 12 cm di larghezza ed una gialla di 30 cm, distanziate tra loro di 12 cm. La striscia gialla deve essere posta sul lato della pista ciclabile (Fig. II.427/b).

art. 146 - Attraversamenti ciclabili

art. 148 - Iscrizioni e simboli

art. 163 - Lanterne semaforiche per velocipedi

art. 178 - Elementi prefabbricati per salvagenti pedonali e delimitazione di corsia

art. 377 - Circolazione dei velocipedi



RETE PROVINCIALE
DELLE CICLOVIE

PROVINCIA DI CREMONA
ASSESSORATO AL TERRITORIO
C.so V. Emanuele - Cremona - 0372.4061

DIMENSIONI

STRADA CICLABILE

compatibile per manutenzione, sicurezza e soccorso:

- a doppio senso - largh. minima mt. 4,00

PISTA CICLABILE

- a doppio senso - largh. minima mt. 2,50 per brevi tratti riducibile a mt. 2,00
in casi limite riducibile a mt. 1,50 per utenze Medio Basse

- a senso unico - largh. minima mt. 1,50 per brevi tratti riducibile a mt. 1,00
in casi limite riducibile a mt. 0,80 per utenze Medio Basse

TRACCIATI CICLOPEDONALI

distinti da segnaletica orizzontale e in continuità di pavimentazione;

dimensioni minime oltre al calibro pedonale

- a doppio senso - largh. minima mt. 2,00 per brevi tratti riducibile a mt. 1,50

- a senso unico - largh. minima mt. 1,50 per brevi tratti riducibile a mt. 1,00



CORSIA CICLABILE (in sede carrabile)

distinta da segnaletica orizzontale e in continuità di pavimentazione

dimensioni minime oltre al calibro stradale


- nel solo senso di marcia veicolare - largh. minima mt. 1,50



NB: in presenza di muretti, siepi, cancelli, cordoli, pali o manufatti continui la dimensione minima in larghezza va aumentata di mt. 0,50 su ogni lato interessato; tale spazio può essere trattato con verde a raso per brevi tratti.






raggio di curvatura ammissibile in relazione alle velocità

m	1,5	2,5	5	8	15	22	30	40
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Km/h	5	10	15	20	25	30	35	40












Dimensioni ed ingombri di progetto





Rapporto ciclabile e piantumazione



pioggia



Rapporto ciclabile e piantumazione



Incrocio tra viabilità veicolare e pista ciclabile

Allegato D: la segnaletica

La Segnaletica Stradale. L'itinerario ciclabile dovrà essere provvisto di apposita segnaletica stradale all'inizio e alla fine del percorso ed ogni qualvolta esso cambia direzione.

In riferimento al D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495. Regolamento d'esecuzione e d'attuazione del nuovo codice della strada s'elencano i contenuti degli articoli riguardanti tale argomento:

art. 88 comma 3-4

"... 3. Il segnale **ATTRAVERSAMENTO CICLABILE** deve essere usato per presegnalare un passaggio di velocipedi, contraddistinto dagli appositi segni sulla carreggiata, nelle strade extraurbane ed in quelle urbane con limite di velocità superiore a quello stabilito dall'art. 142, comma 1, del codice.

Il segnale di cui ai commi 2 e 3 può essere usato nelle altre strade dei centri abitati solo quando le condizioni del traffico ne consigliano l'impiego per motivi di sicurezza."

art. 122 comma 9

"... b) il segnale **PISTA CICLABILE** che deve essere posto all'inizio di una pista, di una corsia o di un itinerario riservato alla circolazione dei velocipedi. Deve essere ripetuto dopo ogni interruzione o dopo le intersezioni;..."

art. 135 comma 15

"... 15) Il segnale **ATTRAVERSAMENTO CICLABILE** localizza un attraversamento della carreggiata da parte di una pista ciclabile, contraddistinta da apposita segnaletica orizzontale. Sulle strade extraurbane di scorrimento deve essere preceduto dal segnale triangolare di pericolo"

art. 140 comma 7

"... Le piste ciclabili, qualora non protette da elementi in elevazione sulla pavimentazione, sono separate dalle corsie di marcia mediante due strisce continue affiancate, una bianca di 12 cm di larghezza ed una gialla di 30 cm distanziate tra di loro di 12 cm; la striscia gialla deve essere posta sul lato della pista ciclabile "

art. 148 comma 11

"... I simboli possono costituire ripetizione dei segnali verticali, o di simboli in essi contenuti; in particolare, sulle piste e sugli attraversamenti ciclabili può essere tracciato il segnale o il simbolo del segnale di PISTA CICLABILE".





ATTRAVERSAMENTO CICLABILE

Localizza un attraversamento della carreggiata da parte di una pista ciclabile, contraddistinta da apposita segnaletica orizzontale.



PISTA CICLABILE

Indica l'inizio, od il proseguimento, di una pista, una corsia, un percorso, un itinerario, riservato alle sole biciclette.




FINE PISTA CICLABILE

Indica la fine di una pista, una corsia, un percorso, un itinerario, riservato alle sole biciclette.



PISTA CICLABILE CONTIGUA AL MARCIAPIEDE

Indica l'inizio od il proseguimento di una pista o corsia, riservata alle biciclette, contigua e parallela ad un marciapiede o comunque ad un percorso riservato ai pedoni. I simboli possono essere invertiti per indicare la reale disposizione della pista e del marciapiede.



LANTERNE SEMAFORICHE GIALLE LAMPEGGIANTI


In presenza di una o più luci gialle lampeggianti i veicoli possono procedere purchè a moderata velocità e con particolare prudenza, rispettando le norme di precedenza.

Una luce gialla lampeggiante con il simbolo del pedone in movimento o con il simbolo della bicicletta, affiancata ad una lanterna semaforica veicolare di corsia indica al conducente in svolta a destra la possibile presenza di pedoni o ciclisti sugli attraversamenti, ai quali egli deve dare la precedenza.



ATTRAVERSAMENTO CICLABILE

Presegnala un attraversamento ciclabile contraddistinto da appositi segni sulla carreggiata, sulle strade extraurbane e su quelle urbane con limite di velocità superiore a quello stabilito dall'articolo 142, comma 1, del codice.



SIMBOLI SULLA PAVIMENTAZIONE

Simbolo di pista ciclabile elongato da tracciare sulle piste e sugli attraversamenti ciclabili. Su questi ultimi il simbolo è rivolto verso la direzione di provenienza dei veicoli.

Sistemi Informativi

Una serie di segnali sono già contenuti nelle descrizioni allegate al codice della strada.

Si tratta cioè di ipotesi di cartelli per la toponomastica, per orientamento, informazioni varie, ecc....

Ci riesce possibile solo dare indicazioni di massima, data la vastità delle informazioni e la loro eterogeneità.

Quello che conta è invece mantenere un progetto unitario su tutti i sistemi informativi nei vari percorsi ciclabili provinciali e dare così una impronta unificante su tutto il territorio, tal da essere immediatamente riconoscibile.

Non sarebbe male chiedere ai Comuni l'adeguamento a tali indicazioni, lasciando materialmente a loro l'identificazione del loro territorio.



RETE PROVINCIALE
DELLE CICLOVIE


PROVINCIA DI CREMONA
ASSESSORATO AL TERRITORIO
C.so V. Emanuele - Cremona - 0372.4061

MODULO ACCESSORIO N°1

DISSUASORE CON SEGNALE

Componenti per segnaletica verticale
Supporto con cornice per segnali quadri, circolari, ecc.

ESEMPIO
Tubo ferro acciaiolo zincato
 ϕ 60 mm. spessore 3 mm.
dimens. esterne cornice cm. 50 x h 70 e altre





RETE PROVINCIALE
DELLE CICLOVIE

PROVINCIA DI CREMONA
ASSESSORATO AL TERRITORIO
C.so V. Emanuele - Cremona - 0372.4061


MODULO ACCESSORIO N°2

SEGNALE VERTICALE

Componenti per segnaletica verticale
Supporto con cornice per segnali quadri, circolari, ecc.

ESEMPIO

Tubo ferro acciaiioso zincato
 ϕ 60 mm. spessore 3 mm.
dimens. esterne cornice cm. 50 x h 70 e altre





INFORMAZIONI

Indica un posto di informazioni turistiche o di altra natura.



AREA PIC NIC

Indica uno spazio attrezzato con panche e tavoli ove l'utente della strada possa fermarsi e sostare.




PARCO GIOCHI



AREA PICNIC



CASTELLO



ZONA ARCHEOLOGICA



Allegato E: l'uso dei sedimi-aspetti amministrativi

Gestore e finanziamento

Quali gestori delle piste ciclabili sovracomunali sono specificati e qualificati i Comuni territorialmente competenti. La Provincia si occupa della progettazione, la realizzazione e la segnaletica viaria, la manutenzione e corretta gestione della pista ciclabile.

La Giunta provinciale promuove la realizzazione di reti di percorsi ciclabili sovracomunali attraverso contributi finanziari comprendenti anche i costi dell'assicurazione di responsabilità civile verso terzi.

La manutenzione ordinaria e la cura delle piste ciclabili è affidata preferibilmente ad agricoltori locali compatibilmente con le disposizioni di legge in materia.

Evidenziazione nei piani urbanistici

I tracciati dei percorsi e di piste ciclabili vengono evidenziati nei rispettivi piani urbanistici comunali. Tale evidenziazione è la premessa per la esecuzione di opere, la stipula di convenzioni tra i gestori ed i proprietari dei terreni e la assunzione dell'obbligo di sicurezza della viabilità da parte dei gestori.

I proprietari di terreni vengono consultati preventivamente sul posto, a cura del progettista, in fase di progettazione dell'opera.

Responsabilità

Nel caso di percorsi su strade private, la Provincia assume contrattualmente l'assicurazione di responsabilità civile, in base alla quale i proprietari di terreni vengono esonerati dalla responsabilità di risarcimento dei danni causati a terzi dalla circolazione pubblica o dalla coltivazione tradizionale dei terreni agricoli confinanti.

Gli utenti dei percorsi ciclabili debbono rispondere in proprio per danni propri e copertura assicurativa di responsabilità civile.

Eventi legati alle condizioni meteorologiche o la coltivazione dei terreni confinanti possono limitare temporaneamente l'uso della pista ciclabile. La Provincia avrà cura di individuare la presenza di quei pericoli che il ciclista può con comportamento diligente e prudente riconoscere e reagire in maniera commisurata, cioè tempestiva. La Provincia provvederà a segnalare con cartelli segnaletici la presenza di pericoli, come per esempio, strozzature, traffico, passaggi a

livello incustoditi, incroci pericolosi, ecc.

Indennizzo

La gestione del percorso ciclabile su terreni privati viene disciplinata da una convenzione privata, tra il proprietario del terreno interessato e la Provincia, con cui viene apposta una servitù della durata di 20 (venti) anni.

Qualora si tratti di percorsi ciclabili sovracomunali può essere prevista una servitù coattiva, nel caso in cui non si addivenga ad un accordo consensuale.

Al proprietario del terreno spetta un congruo indennizzo per l'apposizione della servitù del diritto di disposizione del terreno stesso.

I corrispondenti indennizzi vengono fissati dall'Ufficio Estimo della Provincia.

La convenzione privata contiene in particolare i seguenti elementi:

- a) il diritto d'uso dell'area viabile, limitatamente al traffico ciclabile;
- b) il trasferimento alla Provincia dell'obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria della sicurezza viaria e della segnaletica della pista ciclabile;
- c) la responsabilità civile ex art. 2043 del Codice Civile per tutti i danni a carico degli utenti aventi diritto.

Segnaletica

La segnaletica della viabilità dei percorsi ciclabili a livello provinciale avviene su base unitaria. Per garantire un uso a scopi ricreativi e turistici, possono essere apposti lungo i percorsi ciclabili, accanto alla segnaletica viaria, anche appositi cartelli indicatori di luoghi di particolare interesse, impianti sportivo-ricreativi, esercizi ricettivi per ciclisti, luoghi di picnic, agriturismo ecc.

**Schema di Convenzione per la gestione di piste ciclabili
su terreni privati**

Premesso che la Giunta provinciale, con delibera n..... del..... ha approvato la "disciplina delle piste ciclabili deIl'Alto-Adige»;
Costatato che per la realizzazione di piste ciclabili esiste la disponibilità da parte di soggetti privati proprietari di terreni, di mettere a disposizione al gestore delle stesse ed in modo con sensuale, l'area necessaria;
Costatato che la disponibilità avviene su base volontaria mediante la stipula di una convenzione;

Tutto ciò premesso

Tra

Il /La Sig./Sig.ra.....(proprietario/a) nato/a a
.....
il....., residente a.....
via.....,
codice fiscale.....

o

Interessenza/Consorzio....., con sede in
.....
rappresentata dal Presidente Sig./Sig.ra..... nato/a a
....., il....., codice fiscale....., con delibera
n.....del.....,di seguito denominato proprietario,

e

la Comunità comprensoriale..... con sede
in....., rappresentata dal presidente
Sig./Sig.ra , nato/a a....., il....., codice
fiscale....., con delibera del Consiglio della Comunità Comprensoriale
n.....del....., in seguito chiamato gestore,

si conviene e si stipula la seguente Convenzione:

Art. 1 Oggetto della Convenzione

Il proprietario concede al gestore _____, il quale accetta, il diritto di realizzare e gestire la pista ciclabile, sulla p.f./p.ed. _____, C.C....., località....., come da estratto catasta le allegato secondo gli allegati tecnici noti alle parti e di cui si può prendere visione presso la sede della Comunità comprensoriale.

Art. 2 Oggetto dell'opera

In particolare viene concesso al gestore la possibilità di realizzare la pista ciclabile sulla base del succitato diritto di disposizione e a proprie spese:

- di realizzare la pista ciclabile in base alla documentazione tecnica allegata;
- di eseguire le necessarie opere, avendo cura, in ogni caso, di contenere al massimo i relativi danni e di eseguirne la relativa manutenzione;
- di apporre la segnaletica viaria;
- di provvedere ad un funzionamento regolare;
- di pubblicizzare con mezzi adeguati la struttura;

Art. 3 Durata

La presente Convenzione ha una durata di 20 anni.

Nel caso di dismissione della pista ciclabile non sorge per il sottoscritto proprietario alcun obbligo di indennizzo per eventuali opere realizzate su di essa, da parte del gestore.

Art. 4 Indennizzo

Come contropartita per la concessione del diritto contrattualmente stabilito e quale compenso per vincoli derivanti alla lavorazione del terreno interessato viene riconosciuto al proprietario un'indennità annua di Lire.....per m lineare di pista ciclabile.

Art. 5 Responsabilità

Il gestore si impegna ad assumere con la stipula di apposita polizza assicurativa, ogni responsabilità civile per danni a cose o persone, a carico del proprietario, causati a seguito dell'uso della pista ciclabile. La stipula di una assicurazione responsabilità civile verso terzi costituisce il presupposto per l'efficacia della presente Convenzione.

Art. 6 Destinazione urbanistica e diritti

Le parti contraenti constatano che le piste ciclabili oggetto della presente convenzione vengano evidenziate nei rispettivi piani urbanistici comunali in base all'art. 107 comma 14 della legge urbanistica provinciale, LP. n.13 dell'11.08.1997.

Art. 7 Cartelli indicatori

Lungo la pista ciclabile può essere apposta una segnaletica unitaria su tutto il territorio della Provincia. Cartelli indicatori di strutture turistiche possono essere pure previsti nel rispetto di regole e competenze locali. Ciò non dà titolo ad alcun indennizzo aggiuntivo.

Art. 8 Spese

Tutte le spese derivanti dalla stesura ed attuazione della presente convenzione vanno a carico del gestore.

Art. 9 Modifiche

Modifiche o integrazioni a questa convenzione avvengono su mutuo consenso dei contraenti.

Art. 10 Collegio arbitrale

Eventuali contenziosi nella interpretazione o applicazione della presente convenzione vengono ricomposti in modo informale ed immediato da un collegio arbitrale di tre persone, costituito da un rappresentante del Sudtiroler Bauernbund, da un rappresentante del gestore e da una terza persona nominata, a discrezione e secondo criteri di equità, dalle parti contraenti, in qualità di Presidente. Qualora le due parti non dovessero accordarsi sulla nomina della terza persona, questa viene nominata dal Presidente del Tribunale di Bolzano.

**Schema di assicurazione di responsabilità civile verso
terzi (R.C.T.) relativo a piste ciclabili**

Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi relativa alla gestione di piste ciclabili sovracomunali realizzate su aree pubbliche o private.

Premessa

La Provincia Autonoma di Bolzano, anche nel quadro di una iniziativa di carattere europeo, predispone una rete di piste ciclabili sovracomunali sul proprio territorio. Dette piste interessano oltre ad aree pubbliche anche aree di privati (persone fisiche o enti), con i quali saranno stipulate apposite convenzioni.

La realizzazione delle piste, la manutenzione sia ordinaria che straordinaria e la segnaletica saranno eseguite dalle rispettive Comunità Comprensoriali.

Sono a carico delle Comunità Comprensoriali anche i costi per l'assicurazione a copertura della responsabilità civile verso terzi per i danni che dovessero subire gli utenti delle piste.

L'assicurazione deve contenere le seguenti condizioni base:

Contraente:

Comunità comprensoriale territorialmente competente.

Assicurati:

Il Contraente, i proprietari e/o conduttori (persone fisiche o enti) delle aree private o pubbliche utilizzate per le piste e dei manufatti relativi (recinzioni, ponti, passerelle, aree di sosta ecc.), nonché i proprietari e/o conduttori dei fondi confinanti o situati in una fascia non superiore a metri 50 dalle piste.

Garanzie comprese:

- Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati agli utilizzatori delle piste, per morte, lesioni personali e danneggiamento a cose.
- Spese per la gestione delle vertenze, sia in sede civile che penale, per resistere alle azioni rivolte contro gli assicurati (ai sensi dell'art.1917 del Codice Civile).

Eventi:

- Danni derivanti da difetti delle piste e relative infrastrutture;
- Danni conseguenti a manutenzione ordinaria o straordinaria.
- Danni per mancata od errata segnaletica.
- Danni derivanti dall'uso di mezzi agricoli su piste con uso promiscuo.
- Danni causati ad utilizzatori delle piste da:
 - proprietari *elo* conduttori (Persone fisiche o enti) delle aree private o

- pubbliche utilizzate per le piste e di manufatti relativi (recinzioni, ponti, passerelle, aree di sosta ecc.)
- proprietari *elo* conduttori dei fondi confinanti o situati in una fascia non superiore a metri 50 dalle piste in relazione alla proprietà e per lo svolgimento di attività nelle aree adiacenti alle stesse (caduta alberi, rami, pali, invasione delle piste da parte di animali, strumenti di lavoro, macchine agricole, difetti delle recinzioni, cancelli, dispositivi elettrificati di contenimento degli animali, spargimento di sostanze, irrigazione, irrorazione di anticrittogamici ecc.).

Esclusioni:

La copertura assicurativa non opera per la responsabilità personale degli utilizzatori delle piste, sia ciclisti che pedoni.

Massimali:

R.C.T. Lire 5.000.000.000.

Spese per la gestione delle vertenze: fino ad un quarto del massimale R.C.T.

Condizioni particolari:

- Pagamento dei premi:

In deroga alle disposizioni contenute nell' art. 1901 del Codice civile, in caso di ritardato pagamento del primo premio o di premi successivi, nonché per gli importi dovuti a regolazione, la copertura assicurativa é comunque operativa per tutto il periodo necessario al Contraente per l' espletamento degli incombeni amministrativi connessi alla liquidazione ed all'esborso degli importi dovuti.

- Conteggio del premio:

Il premio annuo indicato in polizza é previsto per uno sviluppo delle piste fino a 300 Km. Per ogni Km in eccedenza ai primi 300, é previsto un supplemento di Lire.....al Km.

- Impiego di personale non abilitato:

A deroga dell' art.....delle norme che regolano l'assicurazione, si dà atto che la garanzia é valida anche quando i veicoli a motore, macchinari ed impianti, siano dotati od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, sempre che si tratti di persone idonee alla conduzione del mezzo e di età non inferiore ai 16 anni.

- Danni provocati da lavoratori occasionali:

A deroga dell' art.....delle norme che regola l'assicurazione, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante agli assicurati per i danni arrecati a terzi da persone che, pur non essendo alle dirette e regolari dipendenze dell' Assicurato, possano occasionalmente prendere parte ai lavori oggetto della presente polizza. Resta comunque salvo il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei diretti responsabili.

Tutela giudiziaria

- Assicurati:

Il Contraente, i proprietari e/o i conduttori (persone fisiche od enti) delle aree private o pubbliche utilizzate per le piste e dei manufatti relativi (recinzioni, ponti, passerelle aree di

sosta ecc.), nonché proprietari e/o conduttori dei fondi confinanti o situati in una fascia non superiore a metri 50 dalla piste.

- Garanzie comprese:
Assistenza legale e relativi oneri che si rendano necessari a tutela degli interessi degli Assicurati. Difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni.